

MODELLO DI CONTRATTO DI COMMISSIONE D'OPERA DI SCENA

Indicazioni per compilare il contratto

- ▶ Completare tutti i campi **punteggiati o colorati**
- ▶ Selezionare i campi appropriati tra quelli separati da barre oblique /
- ▶ Riportare a) b) oppure c) nell'apposito spazio
- ▶ I rinvii tra gli articoli sono automatici

INDICE

1.	Oggetto del contratto	2
2.	Definizione dell'ordine	2
3.	Data di consegna dell'opera	3
4.	Eventuali modifiche da apportare all'opera.....	3
5.	Remunerazione della commissione.....	3
6.	Produzione dell'opera.....	4
7.	Retrocessione.....	4
8.	Rescissione	4
9.	Controversie	5
10.	Disposizione finale.....	5

CONTRATTO DI COMMISSIONE D'OPERA DI SCENA

OPERA TEATRALE

TITOLO

TRA

La Compagnia / L'Associazione / Il Teatro, la cui sede sociale si trova a **indirizzo**, rappresentata/o da **nome, cognome, funzione**, qui di seguito denominata/o "il produttore",

E

Cognome e nome dell'autore / autrice, socio/a della SSA, domiciliato/a a **indirizzo**, qui di seguito denominato/a "l'autore".

PREAMBOLO

- Il produttore intende commissionare all'autore che accetta la stesura di un'opera teatrale provvisoriamente o definitivamente intitolata:

TITOLO

Opera originale / adattamento dell'opera preesistente (titolo) di (autore),
avente come soggetto,
appartenente al seguente genere:

- L'autore dichiara al produttore di essere socio della SSA.

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

1. OGGETTO DEL CONTRATTO

- 1.1. Il produttore commissiona all'autore la stesura di un'opera destinata a essere rappresentata sotto forma di spettacolo dal vivo, provvisoriamente o definitivamente intitolata, la cui creazione è prevista per / che si svolgerà dal al a (indicazione del luogo di rappresentazione).

1.2. Regia:

- a) il regista sarà designato ulteriormente di comune accordo tra l'autore e il produttore.
- b) il produttore può scegliere liberamente il regista.
- c) la regia dell'opera sarà affidata a

Le parti convengono di scegliere l'opzione

- 1.3. La stipulazione del presente contratto di commissione non comporta la cessione dei diritti morali e patrimoniali dell'autore sull'opera oggetto della commissione; l'autore rimane pienamente titolare del diritto di rappresentazione della sua opera, del diritto di edizione e di pubblicazione, dei suoi diritti di adattamento, di traduzione, di registrazione audiovisiva, come pure dell'insieme delle altre prerogative del diritto d'autore.

All'occorrenza, l'autore si impegna ad ottenere i diritti di adattamento dell'opera preesistente. / All'occorrenza, il produttore si impegna ad ottenere i diritti di adattamento dell'opera preesistente a nome dell'autore e con il suo accordo; in questo caso, la definizione della chiave di ripartizione dei diritti di rappresentazione sull'opera derivata tra l'autore e l'autore dell'opera preesistente spetta esclusivamente all'autore.

Qualsiasi rappresentazione dell'opera è oggetto di un contratto di rappresentazione specifico, redatto ulteriormente dalla SSA come previsto dall'articolo 6.2..

L'uso di qualsiasi altro diritto da parte del produttore è oggetto di un contratto distinto con l'autore.

2. DEFINIZIONE DELLA COMMISSIONE

L'opera deve segnatamente soddisfare i seguenti criteri: (completare: genere, tema, riassunto dell'opera, durata approssimativa dell'opera, numero di personaggi, numero di attori, indicazioni di scenografia, condizioni economiche di produzione, budget, altre direttive di base).

Il capitolato, stabilito di comune accordo tra il produttore e l'autore, figura nell'allegato I del presente contratto e costituisce parte integrante dello stesso.

3. **DATA DI CONSEGNA DELL'OPERA** (*selezionare*)

Scelta 1

L'autore si impegna a consegnare l'opera al produttore al più tardi in data / entro mesi dalla firma del presente accordo.

Scelta 2

Una lettura intermedia dell'opera in presenza dell'autore, del produttore e di sarà organizzata al più tardi in data / entro mesi dalla firma del presente accordo.

Il lavoro di scrittura prosegue d'ufficio dopo la lettura intermedia.

L'autore si impegna a consegnare l'opera ultimata al produttore al più tardi in data / entro mesi dalla firma del presente accordo.

4. **EVENTUALI MODIFICHE DA APPORTARE ALL'OPERA**

- 4.1. Le eventuali modifiche che il produttore desidera siano apportate all'opera consegnata sono oggetto di una discussione argomentata con l'autore. L'autore apporta le modifiche concordate e si impegna a consegnare una versione corretta in funzione degli elementi definiti entro un termine di settimane/mesi a partire dalla discussione. Solo l'autore ha la facoltà di apportare modifiche alla sua opera.
- 4.2. Qualsiasi richiesta da parte del produttore di riscrittura supplementare è oggetto di un accordo aggiuntivo al presente contratto.

5. **REMUNERAZIONE DELLA COMMISSIONE**

- 5.1. In contraccambio alla commissione, il produttore si impegna a remunerare l'autore nella seguente misura:

▪ (.....) CHF / €

- 5.2. Tale remunerazione è pagabile alla consegna del testo.

Le parti convengono tuttavia il versamento dei seguenti acconti: (*eliminare all'occorrenza*)

▪ Alla firma del contratto: (.....) CHF / €,

▪ (.....) CHF / €.

- 5.3. Il produttore non deve operare nessuna detrazione ad alcun titolo, ad eccezione fatta, se necessario, delle trattenute obbligatorie in virtù delle prescrizioni legali, in particolare se l'autore non è indipendente dal punto di vista delle assicurazioni sociali.
- 5.4. La remunerazione delle modifiche apportate all'opera da parte dell'autore secondo il punto 4.1. di cui sopra è compresa nella remunerazione del punto 5.1.

6. PRODUZIONE DELL'OPERA

6.1. Il produttore dispone di **un mese (o altro termine da definire)** a partire dal ricevimento effettivo dell'opera per comunicare in forma scritta all'autore se desidera produrre oppure no quest'opera, restando inteso che l'autore conserva in ogni caso l'integralità delle somme che gli sono state versate in contraccambio della commissione.

6.2. Nel caso in cui il produttore desideri produrre l'opera dell'autore, il produttore e l'autore stipuleranno mediante la SSA o il suo rappresentante all'estero un contratto specifico di rappresentazione entro i **6** mesi successivi alla notifica scritta della decisione del produttore.

Si conviene fin da ora tra le parti che il contratto di rappresentazione sarà conforme allo statuto e/o ai trattati generali stipulati dalla SSA o il suo rappresentante all'estero con gli utenti del repertorio e agli usi della professione.

Il produttore potrà rappresentare l'opera in esclusiva nella lingua originale per mesi a partire dalla firma del contratto di rappresentazione e per i seguenti territori:

Le somme versate all'autore in contraccambio alla commissione non vengono in alcun caso imputate alle somme ripartite all'autore a titolo delle rappresentazioni dell'opera.

Il presente contratto si risolve in pieno diritto e l'autore conserva l'integralità delle somme che gli sono già state versate nei seguenti casi:

- in mancanza di notifica da parte del produttore della sua decisione di proseguire o meno la produzione dell'opera entro il termine definito all'articolo 6. di cui sopra,
- in caso di rinuncia da parte del produttore a produrre l'opera dell'autore al più tardi entro il termine stabilito all'articolo 6.1.,
- in mancanza della firma del contratto di rappresentazione al più tardi alla data stabilita all'articolo 6.2..

6.3. Qualora il produttore non desideri produrre l'opera dell'autore, egli si impegna a non utilizzare alcun elemento originale della stessa.

7. RETROCESSIONE

I co-contraenti non hanno la facoltà di retrocedere a terzi il beneficio e gli oneri del presente contratto, salvo accordo scritto del co-contraente.

8. RESCISSIONE

Le parti convengono che l'esecuzione del presente contratto in linea di massima non può essere interrotta prima della consegna del testo da parte dell'autore e il pagamento della somma promessa in cambio dal produttore.

Tuttavia, se l'autore non consegna il testo entro il termine concordato, il produttore stabilisce un termine che convenga all'autore per l'esecuzione di una messa in mora (mediante lettera raccomandata). Se la mancanza persiste, il produttore può risolvere il presente contratto, e gli eventuali acconti precedentemente versati all'autore restano acquisiti. Invece, l'autore non può pretendere il saldo della remunerazione stabilita al punto 5.1. Il produttore rinuncia a fare valere il suo eventuale diritto a danni e interessi nei confronti dell'autore.

Se l'autore consegna al produttore un testo incompiuto rispetto all'articolo 2. di cui sopra, il produttore non può affidare a un terzo il compito di ultimarlo.

In mancanza di esecuzione di una delle clausole del presente contratto da parte del produttore, e se la mancanza persiste alla scadenza del termine adeguato per l'esecuzione, fissato mediante la messa in mora (tramite lettera raccomandata), l'autore può porre fine al presente contratto. L'autore è liberato da qualsiasi impegno nei confronti del produttore, in particolare da qualsiasi esclusiva che avrebbe accordato contrattualmente, e ciò senza alcuna formalità o riserva.

9. CONTROVERSIE

Il presente contratto è regolato dal diritto svizzero.

Qualsiasi controversia e qualsiasi disputa nell'ambito del presente contratto può essere regolata, prima di qualsiasi altra azione, attraverso una mediazione, conformemente alle regole deontologiche della Federazione svizzera delle associazioni di mediazione (FSM).

Se la mediazione fallisce o non è tentata, la giurisdizione viene attribuita ai tribunali competenti del domicilio dell'autore, luogo di esecuzione del presente contratto.

10. DISPOSIZIONE FINALE

Qualsiasi modifica al presente contratto richiede la forma scritta e deve essere oggetto di un accordo integrativo del presente contratto.

Redatto in duplice copia

Luogo, data

Luogo, data

L'autore:

Il produttore:

.....

.....

Nome e cognome

Nome e cognome